

IL COMMERCIO FRIULANO

Direzione e Amministrazione via C. Ciano 7 - Tel. 18-30
C/C postale 9-5469 - Casella Postale n. 5, Udine - Abbonamenti: Annuo L. 18 - Semestrale L. 10 - Gli abbonamenti non disdetti per lettera un mese prima della scadenza si intendono rinnovati per un altro anno.

PERIODICO QUINDICINALE DI POLITICA ECONOMICA

PUBBLICITÀ: Prezzo per mm. di altezza (larghezza una colonna): Commerciali L. 1 il mm. - Finanziari, Necrologie - Concorsi - Aste - Comunicati - Sentenze, ecc. lire 2.50 il mm. - Cronaca L. 2.50 il mm. - Rivolgere a Bogarelli e Chizzoni, via S. Francesco 1 g - UDINE - Tel. 9-59.

ANNO XXI - N. 16

UDINE, 20 AGOSTO 1942-XX

Sped. in abb. postale II. gruppo

IL MERCATO GRIGIO

Senza avere le tristi caratteristiche del mercato nero, questo complesso di scambi, così diffuso anche in Friuli, incide molto sensibilmente sulle disponibilità alimentari

La mancata, o meglio la tardiva distribuzione dei grassi in questo mese di agosto nel nostro capoluogo, la rarefazione delle uova e di altri generi di produzione locale ha fatto affiorare anche tra noi il problema del cosiddetto "mercato grigio", come è stato definito da tempo in Francia quel complesso di scambi che, senza avere gli scopi speculativi che caratterizzano il vero e proprio mercato nero, ha di mira l'approvvigionamento per i bisogni individuali e familiari, in deroga alle disposizioni generali sul razionamento. Ad alimentare questa corrente di traffici semi-clandestini concorrono principalmente gli abitanti dei centri urbani che, avendo relazioni con gli ambienti rurali, riescono per via di parentele e di amicizie a rifornirsi direttamente dagli agricoltori.

Ove è in gioco la coscienza sociale

I lettori ricorderanno le lunghe sfilze di nomi apparsi sui giornali udinesi di cittadini delle provincie vicinarie — specie triestini — sorpresi a questo genere di traffico tacitamente consentito dalle autorità della loro Provincia che vedevano nel "mercato grigio", un contributo, sia pure in modo irregolare, alla soluzione del grave problema dell'approvvigionamento urbano.

Più di qualcuno di questi contravventori alle disposizioni sul razionamento chiamati dagli organi locali dinnanzi alla Magistratura se l'è cavata più che bene il che dimostra che, oltre alla coscienza sociale, anche nel diritto positivo si fa distinzione fra questo genere di violazione della disciplina annonaria e la delittuosa attività degli incettatori ed accaparratori che cercano arricchirsi a danno della collettività.

Nondimeno, pur tenendo conto di queste differenze e facendo, come si suol dire, una discriminazione a favore del mercato grigio, l'Autorità cerca di convogliare questa corrente di scambi nell'alveo della distribuzione legale.

Problema difficoltoso

Ma è difficile impedire, specie in una Provincia rurale come la nostra, quella superficie assai vasta di contatto fra le due sfere produttive della città e della campagna e che offre larghe opportunità di evasione alle norme sul razionamento alimentare.

Molte aziende e molti cittadini privati sono contemporaneamente interessati all'agricoltura e all'industria, forti masse di maestranze si sposta-

no periodicamente dalle fabbriche ai campi e poi di nuovo dalle città alle campagne ed è frequente il caso che, nella stessa famiglia rurale, alcuni componenti lavorino i campi ed altri lavorino in città.

A questo mercato che si sviluppa tra la città e la campagna è poi d'aggiungere quello che si svolge nell'interno della città, sotto forma di scambi di favore fra negozianti di generi diversi, favori che naturalmente si estendono ai congiunti, agli amici, ai congiunti degli amici e via di seguito.

Piccoli quantitativi di merce, senza dubbio, formati di chili, di litri e non certo di quintali o di ettolitri, ma complessivamente tutt'altro che trascurabili.

Un punto di vantaggio, senza dubbio notevole, del mercato grigio rispetto a quello nero è il seguente: che, mentre quest'ultimo, per gli alti prezzi che pratica si svolge ad esclusivo vantaggio dei consumatori ricchi (a parte il tornaconto degli accaparratori) il mercato grigio invece offre i suoi servizi anche ai ceti meno abbienti della popolazione: appunto famiglie di operai che hanno parenti od amici addetti all'agricoltura, famiglie di piccoli e medi negozianti, commessi, camerieri di trattorie, alberghi ecc. Però, proprio per questo motivo, le merci che circolano sul mercato grigio sono quantitativamente superiori a quelle che circolano nel mercato nero, e incidono pertanto più sensibilmente sulle disponibilità amministrative dagli organi della distribuzione ufficiale. Onde succede che la limitazione dei consumi viene a essere effettivamente sopportata solo da una parte relativamente ristretta dei cittadini.

In secondo luogo il "mercato grigio" presenta maggiori difficoltà di controllo e di repressione, appunto per il fatto che esso non ha carattere speculativo, ma di favore, e si fraziona in piccolissimi quantitativi. Se è relativamente facile agli organi di polizia reperire grosse partite di merci e seguire la traccia di grossi affari clandestinamente condotti, è praticamente quasi impossibile seguire il corso di un pane di burro o di mezzo litro di olio.

Particolari disposizioni riguardano le assegnazioni dei carburanti e dei lubrificanti. Queste disposizioni avranno, però, applicazione tre mesi dopo l'entrata in vigore del Decreto e cioè il 1. novembre p. v.

Con il secondo Decreto sono state stabilite tariffe per il trasporto di merci su strada con automezzi. E' da notare che ove esistano contratti in corso che non contengano condizioni più favorevoli per gli utenti, di quelle determinate dalle tariffe, la validità di tali contratti, in mancanza di un termine più breve, non potrà andare oltre i tre mesi dalla data di pubblicazione del Decreto, e cioè non oltre il 17 ottobre p. v.

LA DENUNCIA DELLE DITE
Per i trasporti di cose con automezzi e rimorchi, per i quali è ob-

Rimedi?

Non trascuriamo il lato "coscienza", come sopra abbiamo accennato, il lato, cioè sentimentale della questione. Mentre la punizione esemplare dell'accaparratore o dell'incettatore è accolta con un senso di generale soddisfazione, l'opinione pubblica si rivela di solito molto indulgente (ed è umano che sia così) per il piccolo contrabbandante di chi si porta dalla campagna qualche chilo di roba, o della mano che si procura sotto mano le uova o il burro per i suoi bambini. Tutto ciò contribuisce a rendere il

problema del mercato grigio ancor più difficile di quello nero. E bisogna rendersi conto che, per quanti sforzi si facciano, questo problema non potrà mai essere risolto al cento per cento, appunto perchè la sua soluzione urta contro difficoltà non solo tecniche ed organizzative, ma anche sociali ed umane.

Il rimedio più efficace è, senza dubbio, quello di spingere al massimo la produzione agricola

Il coordinamento e l'utilizzazione di tutti i mezzi di trasporto su strada

Nuovo sistema di pagamento della tassa sui trasporti di cose con automezzi

Col 1. agosto a. c. sono entrati in vigore il R. Decreto legge 22 maggio 1942-XX n. 772, recante norme per il coordinamento e la migliore utilizzazione di tutti i mezzi di trasporto di cose su strada, ed il Decreto Ministeriale 27 giugno 1942-XX, con il quale è stata istituita una tariffa unica nazionale per il trasporto di merci su strada mediante automezzi, ambedue pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » N. 161, del 17 luglio 1942-XX.

Nei confronti del primo Decreto facciamo rilevare che sono state date ai Prefetti ampie facoltà per il coordinamento e la più intensa utilizzazione di tutti i mezzi di trasporto di cose.

Per quanto riguarda particolarmente gli autoveicoli, comunque azionati, è da notare che questi sono ora tutti abilitati, in deroga alla Legge 20 giugno 1935-XIII n. 1349, ad effettuare sia trasporti per conto proprio, sia trasporti per conto terzi, anche se muniti soltanto della licenza per trasporto di cose in conto proprio. L'uso di tale facoltà, però, deve essere disposto dai Prefetti.

Di conseguenza, i detti autoveicoli sono tutti soggetti indistintamente, sia agli effetti della disciplina, sia agli effetti fiscali, alle norme che regolano il trasporto di cose per conto di terzi.

Particolari disposizioni riguardano le assegnazioni dei carburanti e dei lubrificanti. Queste disposizioni avranno, però, applicazione tre mesi dopo l'entrata in vigore del Decreto e cioè il 1. novembre p. v.

Con il secondo Decreto sono state stabilite tariffe per il trasporto di merci su strada con automezzi.

E' da notare che ove esistano contratti in corso che non contengano condizioni più favorevoli per gli utenti, di quelle determinate dalle tariffe, la validità di tali contratti, in mancanza di un termine più breve, non potrà andare oltre i tre mesi dalla data di pubblicazione del Decreto, e cioè non oltre il 17 ottobre p. v.

LA DENUNCIA DELLE DITE
Per i trasporti di cose con automezzi e rimorchi, per i quali è ob-

nei settori di prima necessità tenendo presente che la terra è un fattore produttivo a rendimento assai elastico. D'altra parte, l'esperienza insegna che a normalizzare il mercato alimentare bastano modesti quantitativi addizionali delle poche merci di più largo consumo.

Giorgio Provini

Divieto di vendita dei prodotti non tipo

Si ricorda a tutti i commercianti interessati che col 1 agosto è entrato in vigore il divieto di vendita dei seguenti prodotti non tipo: vetrerie, terraglie, filati cucirini, biciclette, carte e cartoni.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni di cui alla legge 8 luglio 1941 XIX, n. 645.

bligatorio l'uso del libretto di esercizio previsto dall'art. 13, la tassa di cui al R. Decreto - Legge 29 luglio 1938-XVI, n. 1121, e successive disposizioni, si corrisponde esclusivamente mediante versamento diretto al competente Ufficio del registro, in base alle risultanze delle bollette iscritte nel detto libretto.

Le ditte che esercitano il trasporto di cose proprie o di terzi con automezzi e rimorchi devono denunciare, entro il 21 agosto, il proprio esercizio al competente Ufficio del registro, indicando particolarmente il numero, il tipo e la portata degli autoveicoli e rimorchi di cui dispongono per il trasporto. Entro il medesimo termine le ditte stesse devono effettuare, presso il detto Ufficio del registro, il deposito di L. 3000 per ogni motrice e di L. 2000 per ogni rimorchio denunciato.

Si richiama l'attenzione del ceto interessato sulla imminenza del termine predetto, trascorso il quale si renderanno applicabili nei confronti degli inadempienti le penali sancite dall'art. 16 del R. D. Legge 17 luglio 1942 n. 167.

Gli Uffici del Registro sono stati autorizzati a consentire le seguenti riduzioni del predetto deposito:

- a) a L. 300 e a L. 200 rispettivamente, per motrici e rimorchi di portata utile non superiore a cinque quintali;
- b) a L. 600 ed a L. 400, rispettivamente, per motrici e rimorchi di portata utile da oltre 5 e fino a 10 quintali;
- c) a L. 1.200 e a L. 800 rispettivamente, per motrici e rimorchi di portata utile da oltre 10 e fino a 15 quintali.

Per le motrici ed i rimorchi di portata superiore a 15 quintali resta fermo il disposto nella misura rispettivamente di L. 3000 e di L. 2000 stabilito dal secondo comma dell'articolo 10 del R. D. Legge sopra citato.

Nel caso di ditte che esercitano esclusivamente trasporti a collettame, come pure nel caso di ditte che effettuano esclusivamente trasporti per rifornimento di generi alimentari a centri urbani è in facoltà dell'Amministrazione finanziaria di consentire, giusta le disposizioni ed entro i limiti che saranno stabiliti con le istruzioni per l'applicazione del presente R.

Decreto - Legge, che il pagamento della tassa, di cui al citato R. Decreto - Legge 29 luglio 1938-XVI, n. 1121, e successive disposizioni, abbia luogo a mezzo di abbonamento.

IL PAGAMENTO DELLE TASSE

Ai fini del pagamento della tassa di cui all'articolo precedente è fatto obbligo alle ditte:

a) di liquidare, in calce alla bolletta del libretto di esercizio, prima di iniziare od eseguire il trasporto, l'ammontare della tassa dovuta, indicando per ogni viaggio il percorso da seguire e la qualità e il peso delle cose da trasportare;

b) di presentare, entro i primi cinque giorni di ogni bimestre, al competente Ufficio del registro il libretto di esercizio di cui al successivo art. 13, insieme ad un elenco riepilogativo, in doppio esemplare, delle tasse liquidate per i trasporti eseguiti nel bimestre precedente e di effettuare contemporaneamente il pagamento dello ammontare complessivo della tassa dovuta.

L'Ufficio del registro potrà trattenere per un ulteriore periodo di cinque giorni il fascicolo mensile del libretto di esercizio per i necessari controlli.

Ogni pagamento complementare di tassa deve essere effettuato entro i dieci giorni dalla richiesta dell'Ufficio.

Gli abbonamenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, restano validi fino alla scadenza del periodo cui si riferisce il rateo di tassa già versato.

L'ASSEGNAZIONE DI CARBURANTE

Il quantitativo di carburante, di combustibile e di lubrificante assegnato mensilmente al trasporto di cose, ad eccezione di una quota determinata d'intesa fra il Comando Supremo e il Ministero delle Corporazioni per i trasporti per esigenze di carattere operativo di cui al 1° comma dell'art. 1 e di un'altra quota determinata d'intesa fra il Ministero di Agricoltura e il Ministero delle Corporazioni destinata a garantire i trasporti per esigenze interprovinciali interessanti l'alimentazione, sarà

« L'entusiasmo è una forza primitiva e fondamentale dello spirito umano. Non si può compiere nulla di grande se non si è in istato di amorosa passione, in istato di misticismo religioso ».

MUSSOLINI

dal Prefetto utilizzato per le esigenze dei trasporti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera D dell'art. 2.

Dopo soddisfatte tali esigenze il Prefetto destinerà i quantitativi residuali agli automezzi adibiti a tutti gli altri trasporti, in ragione della loro migliore utilizzazione, risultante dall'apposito libretto di esercizio, che sarà rilasciato dagli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, redatto in conformità alle norme di applicazione del presente Regio Decreto-Legge.

A tal fine dovrà sempre curarsi, dall'interessato, che il libretto di esercizio sia scrupolosamente aggiornato per ogni viaggio così d'andata come di ritorno e nel caso eccezionale di ritorno a vuoto dovranno farsi risultare i motivi

della mancanza di carico mediante particolare annotazione.

Tale annotazione dovrà essere convalidata, nel capoluogo di Provincia, dal Consiglio provinciale delle Corporazioni o dal Consorzio o Ente da esso designato e negli altri casi dall'incaricato di cui all'art. 4 o dal Comando dei Carabinieri Reali.

L'assegnazione di carburante, di combustibile, di lubrificante e di gomme sarà negata in caso di mancata utilizzazione, di cattiva utilizzazione dell'automezzo, di irregolare tenuta del libretto di esercizio.

Il nuovo Presidente Confederale dei Commercianti

Saluto al Cons. Generale Dall'Orto

Il Duce su proposta del Segretario del Partito e del Ministro delle Corporazioni ha nominato il Consigliere Nazionale Giovanni Dall'Orto Presidente della Confederazione Fascista dei Commercianti in sostituzione del dott. Giorgio Molfino che ha cessato dalla carica.

Nato nel 1900 a Reggio Emilia il nuovo Presidente confederale, seppur giovane d'anni ha un passato combattentistico e rivoluzionario di prim'ordine. Volontario dell'altra guerra, squadrista ardimentoso della vigilia, Console Generale della Milizia egli è un autentico Italiano di Mussolini. Entrato nell'Organizzazione Sindacale egli ha saputo affrontare con animo libero da preconcetti e con mente nutrita da una solida preparazione, i nuovi vasti problemi posti innanzi dall'applicazione dei principi corporativi.

Fu Direttore Generale dell'Ente Nazionale Fascista della Cooperazione dando poi la sua attività intelligente ed appassionata alle categorie commerciali. Per questo egli giunge alla Presidenza Confederale con una fede e con un bagaglio d'esperienza non comuni il che è di garanzia per l'opera che egli svolgerà in seno all'Organizzazione protesa oggi più che mai al raggiungimento di quella meta che è in cima al pensiero di ognuno: Vincere.

Al Presidente Dall'Orto, sicuri d'interpretare il sentimento dei nostri abbonati e lettori, rivolgiamo il saluto augurale dei Commercianti Friulani.

**

Nell'assumere la Presidenza della Confederazione dei Commercianti il nuovo Presidente ha inviato agli Uffici dipendenti il seguente telegramma:

« Assumo in questo momento il comando della Confederazione. Rivolgo a tutti i dirigenti, funzionari ed organizzati il mio cameratesco saluto. Il nostro dovere è quello di servire con tutte le nostre forze il Duce, la Rivoluzione e la Patria in armi. Questo è il nostro unico comandamento. E ora ognuno al suo posto di lavoro con fede, onestà, volontà. »

GIOVANNI DALL'ORTO
Presidente della Confederazione dei Commercianti ».

DIFFONDETE
IL COMMERCIO FRIULANO

TRA DUE GUERRE...

VENTICINQUE ANNI DI VITA ECONOMICA E BANCARIA IN FRIULI

L'economia italiana, rotta l'illusione inflazionista con la rivalutazione e stabilizzazione monetaria, da tre anni lottava per una costante e graduale riduzione dei costi e per raggiungere accordi rivolti ad attenuare gli effetti di dannose concorrenze.

Attività di alto valore e di sicuro vantaggio professionale quella che il Consorzio Provinciale svolge in Friuli continuando e perfezionando l'opera già iniziata da parecchi decenni da quel Comitato ed Ufficio provinciale che precorse presso di noi la istituzione dei Consorzi obbligatori sorti giusta la Legge del 1929 in tutto il territorio del Regno.

chiede lungo ciclo, sia perchè l'elemento naturale ha sempre una grandissima importanza sul risultato finale. Un altro aspetto caratteristico della crisi era dato dai fenomeni monetari e dal modo come questi avevano reagito nelle diverse situazioni nazionali.

cuna forma di assistenza o patrocinio legale dinanzi alle Commissioni.

Art. 10 - Le Commissioni sono tenute a segnalare alle Unioni provinciali i casi di mancata comparizione, senza giustificato motivo, di datori di lavoro o di prestatori di lavoro.

Art. 11 - L'opera di conciliazione della Commissione non può estendersi oltre il campo di applicazione concreta di clausole di contratto collettivo e di legge.

Formazione dei processi verbali.

Art. 12 - Se la conciliazione riesce, viene compilato il relativo verbale - secondo speciale modulo - che deve essere sottoscritto dalle parti nonché dai componenti la Commissione per certificare l'autografia delle sottoscrizioni delle parti stesse o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Art. 13 - Se la conciliazione non riesce, i componenti la Commissione formano processo verbale - secondo altro modulo - dal quale deve risultare il mancato componimento. Se tutti i componenti la Commissione concordano sulla soluzione totale o parziale della vertenza sono tenuti ad indicarla nel verbale, precisando quando è possibile l'ammontare del credito che a loro avviso spetta a una delle parti.

Art. 14 - Sia nel caso di avvenuta conciliazione che in quello di mancato accordo, le Unioni sono tenute a trasmettere subito alle parti rispettivamente rappresentate copia autentica del verbale.

Validità delle tessere del P. N. F. agli effetti del D. M. 12 Settembre 1941-XIX

Si trascrive, per opportuna conoscenza, il testo della circolare n. 261/11186 del 12 giugno inviata dal Ministero delle Corporazioni alle Eccellenze i Prefetti dei C. P. C.:

« Con riferimento alla circolare 92/13807 del 21 settembre 1941 XX, concernenti i documenti da esibire per l'acquisto dei prodotti soggetti alla disciplina del D. M. 12 settembre 1941 XIX, prescrivisi, d'accordo con il Direttore Nazionale del Partito, che le tessere del P.N.F. debbono ritenersi valide per detto acquisto soltanto se emesse, al massimo, un anno avanti quello in corso ».

Fusioni e concentrazioni di società commerciali

Il termine del 30 giugno è stabilito dall'art. 1 del R. Decreto Legge 5 marzo 1942 XX, n. 192 per le deliberazioni di fusione e di concentrazione delle società, perchè possano invocarsi i benefici fiscali concessi con l'articolo stesso si segnala che in sede di conversione in legge del citato decreto è stato approvato dalla Commissione Generale del Bilancio della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e dalla Commissione di Finanza del Senato del Regno un emendamento che proroga detto termine al 31 dicembre 1942 XXI.

Nel contempo il Ministero delle Finanze, Direzione generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari, ha precisato che: « Per Società regolarmente costituite al 27 ottobre 1941 XIX, agli effetti del citato art. 1 del R. decreto-legge 5 marzo u. s., devono intendersi in linea di massima quelle che a tale data si trovano nella loro piena efficienza giuridica ed in possesso, quindi, di tutti i requisiti formali voluti dalla legge.

« Allo scopo tuttavia di conciliare le esigenze della legge con la pratica possibilità degli enti che dovrebbero usufruirne, il Ministero ammette che, ai fini del beneficio tributario, possano ritenersi regolarmente costituite - e che pertanto le agevolazioni stesse possono trovare applicazione - anche le Società che abbiano entro la suddetta data omologato l'atto costitutivo

vo, ancorchè non abbiano ancora provveduto alle occorrenti trascrizioni e pubblicazioni a condizione però che queste formalità abbiano luogo prima della deliberazione di fusione ».

Chiarimenti ministeriali sugli zoccoli

Con circolare n. 287/16026, il Ministero delle Corporazioni ha chiarito che negli zoccoli il tal-

lone deve restare libero. Ha così confermato cioè, che gli zoccoli non possono comportare altro che una semplice striscia di pelle o di tessuto nella parte mediana per fermarli al piede.

L'aggiunta di una semplice striscia di tessuto che serva a fissarla al tallone può tuttavia essere tollerata, alla condizione che il prezzo di vendita sia contenuto nei limiti massimi fissati per gli zoccoli all'articolo 14 del Decreto Ministeriale 2-4-1942.

Disciplina della vendita ambulante di dolci e gelati Disposizioni prefettizie

Il divieto della vendita ambulante dei dolci e dei gelati disposto con circolare prefettizia del 13 giugno u. s. ha avuto lo scopo di ridurre una attività commerciale che, per i modi e per i mezzi con i quali veniva solitamente esercitata, rappresentava, specie nell'attuale momento, un serio pericolo per la salute pubblica.

L'intento di scongiurare il più prontamente possibile tale pericolo non ha permesso, in un primo momento, di vagliare adeguatamente gli aspetti economici e sociali del provvedimento, aspetti che, come è facile intuire, dovevano di necessità cedere di fronte a quelli preminenti della salute pubblica.

Ora però a distanza di un mese, è stato possibile raccogliere dati, accertare condizioni di fatto, valutare nel loro giusto aspetto interessi individuali e di categoria; sicchè, pur tenendo fede ai motivi sanitari che hanno ispirato inizialmente il provvedimento, è possibile addivenire a un temperamento del divieto stesso che valga a soddisfare l'interesse individuale dei rivenditori ambulanti di dolci e gelati.

D'accordo pertanto col Ministero delle Corporazioni, e giovandosi di alcune proposte e suggerimenti formulati dalla Federazione Nazionale Fascista dei venditori ambulanti, nell'interesse della categoria da essa rappresentata, il Ministero dell'Interno fissa nel modo seguente i criteri che devono presiedere alla vendita ambulante dei dolci e gelati:

1) E' fatto assoluto divieto ai singoli rivenditori ambulanti di fabbricare direttamente dolci e gelati.

2) I rivenditori ambulanti di dolci e gelati dovranno rifornirsi esclusivamente presso esercizi di pasticceria o gelateria ovvero presso stabilimenti di produzione debitamente autorizzati e controllati dalla autorità sanitaria.

3) Può essere fatta eccezione per i dolci secchi tipici (es.: brigolini toscani) la produzione dei quali l'autorità sanitaria provinciale può consentire che venga fatta direttamente dal rivenditore ambulante, sempre che, però, questi disponga di un laboratorio riconosciuto igienicamente idoneo.

4) In tutti i casi (v. un. 2 e 3), i dolci venduti in forma ambulante devono essere offerti al pubblico in involucri (sacchetti, pacchetti ecc.) confezionati e chiusi direttamente dal fabbricante.

I gelati venduti in forma ambulante devono anch'essi, per quanto è possibile, essere offerti al pubblico racchiusi in involucri di carta conformemente ad alcuni tipi già in commercio (es. gelato da passeggio, « pinguini » ecc.).

5) I mezzi usati per la vendita ambulante dei dolci e gelati (carrettini, tricicli, motofurgoncini, ecc.) devono essere tali da offrire sicure garanzie igieniche.

6) L'igiene dei recipienti contenenti il gelato destinato alla vendita ambulante deve essere curata direttamente dall'eserci-

zio di gelateria o dallo stabilimento di produzione che fornisce il singolo rivenditore ambulante (v. n. 2).

7) Agli effetti del più rigido controllo, l'autorità sanitaria comunale deve annotare in apposito registro, con tutte le indicazioni atte alla identificazione, i nominativi dei singoli rivenditori autorizzati alla vendita ambulante dei dolci e gelati.

8) Come conseguenza di quanto disposto al n. 1 - giusta accordi in corso col Ministero dell'Agricoltura e Foreste - le assegnazioni di zucchero o di altre materie prime contingente saranno fatte non più ai singoli rivenditori ambulanti di dolci e gelati, ma alle aziende di produzione da cui i singoli rivenditori dovranno rispettivamente rifornirsi.

Premesso quanto sopra, il Prefetto interessa i Podestà di attenersi rigorosamente ai criteri sopra enunciati, di invitare i dipendenti organi sanitari al più rigido controllo della vendita ambulante dei dolci e gelati.

Rubrica dei quesiti

Imposta sull'entrata - Affitto di magazzini agrari.

(Abb. VR.). - Prego voler chiarirmi se, in base alle vigenti disposizioni sulla imposta sull'entrata, i Consorzi Agrari Provinciali, gestori degli ammassi del grano, siano obbligati alla corresponsione di detta imposta del 2 per cento sui canoni di fitto che corrispondono per i magazzini.

Il Consorzio Provinciale dice che non è dovuta, essendo i Consorzi Enti Morali. E' giusta tale osservazione?

RISPOSTA. - Nessuna disposizione della legge regolante l'imposta sull'entrata esonera i Consorzi Agrari Provinciali dal pagamento dell'imposta stessa sui canoni di affitto da essi pagati, per locazione dei magazzini di ammasso del grano.

Essi devono quindi corrispondere al locatore l'imposta, a titolo di rivale.

Commercianti!

Il « Commercio Friulano » è il tuo giornale.

Diffende i tuoi interessi Ti mette a giorno di tutte le disposizioni inerenti al tuo mestiere salvandoti dalle sorprese.

La TINTORIA-LAVANDERIA PULITURA A SECCO G. COMINO Riva Bartolini 7 - UDINE - Telefono 14-19 rinnova cappelli borghesi, alpini e da sacerdoti, abiti sbiaditi e macchiati. Conceria e tintoria di pellicce. Tintura giacche di cuoio, borsette, ecc.

ERIKA DITTA ELIOS ORTOLANI UDINE Piazza Duomo N. 5 Telefono 4-20

Macchine per Scrivere e da Calcolo Duplicatori - Accessori - Dattilografia OFFICINA SPECIALIZZATA per riparazioni di qualsiasi macchina

Regolamento per il funzionamento delle Commissioni di conciliazione delle controversie individuali di lavoro

Tra la Confederazione fascista, dei Commercianti e la Confederazione fascista dei Lavoratori del commercio, in armonia con le disposizioni contenute del nuovo Codice di procedura civile in merito all'esperimento del tentativo di conciliazione sindacale delle controversie individuali del lavoro, sono state concordate le norme del seguente regolamento che è entrato in vigore il 21 aprile u. s.

Costituzione delle Commissioni.

Art. 1 - Il tentativo di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro di cui agli articoli 430 e segg. C.P.C. è effettuato dalle Commissioni paritetiche di cui all'articolo seguente, costituite in tutti i capoluoghi di provincia dalla Unione provinciale fascista dei Commercianti e dalla Unione provinciale fascista dei Lavoratori del commercio.

Art. 2 - Le Commissioni paritetiche di cui all'articolo precedente sono composte di un rappresentante della Unione provinciale fascista dei Commercianti e di un rappresentante della Unione provinciale fascista dei Lavoratori del commercio, nonché di due rappresentanti delle categorie interessate, uno per i datori di lavoro ed uno per i prestatori di lavoro. Il numero delle Commissioni è stabilito dalle Unioni secondo l'importanza e la necessità delle categorie. Quando sia costituita una Commissione unica, questa dovrà aggregarsi per ogni controversia i rappresentanti delle rispettive categorie interessate. La Commissione funziona come organo di conciliazione, senza Presidente.

Art. 3 - Le Unioni possono costituire Commissioni comunali o intercomunalì; altrimenti le commissioni di cui all'art. 2 si trasferiranno nella località ove è sorta la vertenza.

Funzionamento delle Commissioni.

Art. 4 - Le Commissioni si riuniscono periodicamente e almeno una volta alla settimana. Le Unioni sono tenute a prendere accordi affinché le riunioni delle Commissioni abbiano luogo in ore tali da consentire l'intervento delle parti interessate.

Art. 5 - Le Commissioni si riuniscono presso la Sede della Unione provinciale fascista dei Commercianti. Di ciascuna riunione sarà redatto verbale a cura di uno dei componenti.

Art. 6 - Le Commissioni devono interporre i propri uffici per la conciliazione delle vertenze che, a norma del succitato articolo 430 C.P.C., sono state denunciate alla Associazione sindacale che rappresenta la categoria alla quale appartiene il denunciante.

Art. 7 - Le Commissioni devono interporre i propri uffici per la conciliazione delle vertenze sulla base degli elementi a disposizione. Esse potranno assumere informazioni presso le singole ditte interessate.

Art. 8 - Le denunce devono, con la maggior chiarezza e precisione possibile contenere il nome, cognome, qualifica e il domicilio del prestatore di lavoro, la denominazione e il domicilio del datore di lavoro nonché la specificazione dell'attività da lui svolta, il periodo di servizio a cui la controversia si riferisce, le richieste distinte in separati capi di domanda e la indicazione del Sindaco di categoria da cui è rappresentato il denunciante.

Art. 9 - La Unione competente, appena ricevuta la denuncia da parte dell'Associazione che rappresenta il denunciante, ne trasmette copia all'interessato e lo invita a partecipare alla riunione della Commissione per il tentativo di conciliazione. La riunione della Commissione deve aver luogo entro 8 giorni dalla data in cui la domanda è stata ricevuta dalla Associazione che rappresenta il denunciante. Non è ammessa al-

(Continua) Luigi Bon

Apporto economico della migrazione

L'emigrazione friulana ha, nella quasi sua totalità, carattere temporaneo e perciò non incide sullo sviluppo demografico della Provincia.

Disposizioni e provvidenze deliberate dal Governo avevano fruttato disciplinato il nostro movimento emigratorio che negli anni precedenti aveva assunto vero carattere di espatio; tale disciplina tendeva a richiedere, per autorizzare le partenze, la presentazione di regolari contratti di lavoro.

Ma altre braccia trovavano ormai sempre maggior impiego in Patria nei lavori di bonifica che, mercede l'opera dei grandi e piccoli Consorzi, stavano trasformando le zone paludose ed incolte del basso Friuli.

Emigrazione disciplinata e risparmiatrice e bonifica integrale; tale era il programma economico che, in quel tormentato 1929, doveva assicurare le sorti avvenire del nostro Friuli. E' qui opportuno ricordare che, non soltanto all'Estero la nostra mano d'opera trovava facile collocamento. L'emigrazione interna nelle varie Province del Regno, aveva sempre assorbito una parte delle maestranze friulane specializzate nelle varie arti e professioni. Giova tener presente che, dopo la guerra mondiale 1914-1918, le qualità professionali del nostro operaio si erano ancor più valorizzate non solo grazie all'operosità e attività, che sono peculiare caratteristica di nostra gente, ma anche nel campo culturale.

La Provincia di Udine, è forse, nel Regno al primo posto per provvidenze rivolte al miglioramento tecnico professionale dell'operaio.

Il Friuli ha il vanto - è bene ricordarlo anche ai friulani - d'aver potenziato l'istruzione professionale dei nostri giovani operai ed artigiani curando il coordinamento di quel complesso di scuole professionali (oltre un centinaio, sparse ovunque, anche nei più piccoli centri e frequentate in media da 8-10.000 allievi) che fa capo al benemerito Consorzio Provinciale per l'istruzione tecnica di Udine.

Si tratta d'una organizzazione capillare, che offre ai giovani anche a titolo totalmente gratuito, un corso di lezioni serali teoriche e pratiche che ne migliora e completa la cultura generale perfezionandoli nel disegno applicato alle singole professioni.

Rubrica Legale - Tributaria e Sindacale ed Imposte di Consumo

Imposta sull'entrata

Dettaglianti vari che effettuano anche la vendita all'ingrosso. Denunce art. 13 accordo sindacale 27-12-1940, n. 99437.

In seguito ad analoga richiesta della Confederazione dei Commercianti il Ministero delle Finanze con circolare n. 63225 del 25 maggio, in considerazione che la ammessa presentazione della dichiarazione nel termine di cui all'art. 13 dell'accordo sindacale 27 dicembre 1940, n. 99437, deve attribuirsi alla imprecisa conoscenza delle norme innovative contenute nell'accordo stesso in confronto di quelle portate dai precedenti accordi, si è dichiarato non alieno a prorogare il detto termine a tutto il 31 dicembre 1941-XX. Pertanto il predetto Ministero consente, sempre quando le ditte interessate abbiano adempito l'obbligo della presentazione delle dichiarazioni in parola entro tale ultima data, che si prescindano nei loro confronti dall'applicazione della pena pecuniaria stabilita dall'art. 37 terzo comma, della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762.

Nessun rimborso peraltro compete per le pene pecuniarie eventualmente pagate.

Rivendita di pane e abbonamenti all'imposta.

Risulta che vari uffici del Registro pretendono dalle rivendite di pane le fatture di acquisto del pane che è esente dall'imposta sull'entrata.

Risulta altresì che nel caso in cui le ditte non presentino tali fatture, gli uffici del registro non detraggono dal reddito complessivo di R. M. il reddito che si riferisce alla vendita del pane ai fini della liquidazione del canone dovuto per imposta sulle entrate.

Al riguardo si precisa che le rivendite di pane non hanno alcun obbligo di presentare le fatture di acquisto del pane in quanto, trattandosi di genere esente, non è obbligatoria l'emissione della fattura.

Si precisa perciò che la discriminazione del reddito di R. M. (per determinare quale parte di esso si riferisce alla vendita di generi esenti - quale il pane -) deve essere fatta di intesa tra l'Ufficio ed il contribuente il quale si asterrà dal firmare la convenzione di abbonamento nel caso che l'accordo non sia raggiunto.

Le decisioni poi in base a tale mancato accordo sulla discriminazione del reddito sono di competenza dell'Intendenza di Finanza o del Ministero a seconda che il canone annuo di imposta, liquidato in base alla denuncia del contribuente non superi o superi le lire quattromila.

In un caso o nell'altro saranno sentite le Organizzazioni sindacali.

Riduzione provvisoria del canone di abbonamento per i commercianti di pesce.

Il Ministero delle Finanze, in considerazione delle particolari condizioni in cui è venuto a trovarsi il commercio del pesce, in seguito all'attuale stato di emergenza, ha concesso, limitatamente al secondo semestre del corrente anno, la riduzione del 40 per cento sui canoni di abbonamento all'imposta sulla entrata, dovuti dai commercianti di pesce (dettaglianti esclusivi di pesce fresco, sia di mare che di acqua dolce, e dettaglianti che vendono esclusivamente pesce secco ammollato).

Nessuna riduzione compete nei confronti dei venditori ambulanti che non essendo accertabili agli effetti dell'imposta mobiliare, corrispondono il canone stesso in quota fissa a norma dell'art. 2 dell'accordo sindacale 27 dicembre 1941-XX n. 71830.

Circolari

Bevande vinose - Corrispettivo in denaro della quota spettante all'Ente Nazionale per la Distillazione - Aggio alle Aziende delle imposte di consumo - Imposta generale sull'entrata.

(Circolare Ministero delle Finanze, Direzione generale dei servizi per la Finanza locale, Divisione III n. 3-6774, alle Intendenze di Finanza 7 aprile 1942 XX).

Con riferimento alle dichiarazioni contenute nell'ultimo comma del paragrafo 1 delle Istruzioni obbligatorie del 7 novembre 1941 XX n. 15203, relativamente all'oggetto, è stato proposto il quesito se, in analogia a quanto è stabilito per gli aggi consensuati su riscossioni non assoggettabili all'imposta generale sull'entrata, l'ammontare dell'aggio corrisposto alle aziende delle imposte di consumo per la riscossione ed il versamento delle quote di pertinenza dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose, debba parimenti subire la stessa sorte dei proventi ai quali l'aggio stesso è commisurato, ovvero essere aggravato del suddetto tributo.

Al riguardo si dichiara che l'aggio stabilito dal decreto interministeriale del 7 novembre 1941 XX a favore delle Aziende delle imposte di consumo a titolo di compenso per prestazioni d'opera, per maneggio di denaro e per spese inerenti alla riscossione e contabilità delle somme riscosse dalle aziende medesime per le quote sopraccennate costituisce entrata imponibile ai sensi della legge 19 giugno 1940 XVIII n. 762.

E' invero, riferendosi detto aggio non già alla riscossione di tributi, ma ad entrate di carattere non tributario, nella specie non può ricorrere la esenzione prevista dall'art. 1 lett. d) della legge su citata.

Le Intendenze porteranno quanto innanzi a conoscenza di tutti gli uffici delle imposte di consumo delle rispettive provincie, disponendo per quant'altro di competenza al fine di assicurare la regolare applicazione del tributo spettante allo Stato.

Imposta sull'entrata per dettaglianti di generi alimentari

Il testo del nuovo accordo sindacale

In dipendenza del R. D. L. 19 febbraio 1942 n. 53 e del R. D. L. 2 marzo 1942 n. 88, con cui sono stati esentati dall'imposta sulla entrata alcuni generi alimentari di prima necessità, è stato stipulato l'accordo sindacale 27 giugno 1942 n. 66518 complementare di quello 27 dicembre 1941 n. 71836, concernente il pagamento dell'imposta sull'entrata per il commercio di generi vari.

L'accordo stipulato ha particolare importanza per tutti gli alimentari e perciò ne pubblichiamo il testo integrale, richiamando l'attenzione sul disposto dell'art. 4, il quale stabilisce l'obbligo di presentare un'apposita denuncia entro il 30 agosto corr. al competente Ufficio del Registro.

Art. 4. Abbuoni.

Nei confronti degli esercenti al minuto che vendono anche generi alimentari dichiarati esenti dalla imposta sull'entrata dai Regi decreti-legge 19 febbraio 1942 XX, n. 53 e 2 marzo 1942 XX, n. 88, sul canone di abbonamento determinato, per l'anno 1942, in base ai criteri di capitalizzazione del reddito di ricchezza mobile, e relative maggiorazioni, a norma dell'accordo 27 dicembre 1941, n. 71836, si praticeranno i seguenti abbuoni:

- a) dettaglianti che vendono prevalentemente prodotti e generi esentati da imposta con i citati decreti-legge: abbuono del 65%;
- b) dettaglianti che vendono prevalentemente merci e prodotti tuttora soggetti ad imposta: abbuono del 35%;
- c) dettaglianti che vendono esclusivamente prodotti e generi esentati da imposta con i citati decreti-legge, tenuto conto della entrata in vigore dei nuovi prezzi dichiarati, in dipendenza del cessato onere tributario, del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste: abbuono dell'85%.

Il canone d'imposta che risulterà dovuto, dopo operati gli abbuoni di cui sopra alle lettere a) e b) si riferisce all'intero anno 1942 e, pertanto, deve considerarsi comprensivo del rateo di

posta denuncia, conforme allo schema allegato, contenente le seguenti indicazioni:

- a) la generalità dell'esercente;
- b) il reddito di ricchezza mobile accertato definitivamente per l'anno 1942 o l'ultimo reddito definitivamente accertato. In caso di esenzione l'esercente deve indicare la causa;
- c) il numero degli esercizi e l'ubicazione di ciascuno di essi;
- d) la specificazione sommaria dei generi venduti, dichiarando esplicitamente se il commercio dei generi e prodotti esentati da imposta con i decreti-legge n. 53 e n. 88, sia o meno prevalente in rapporto all'attività commerciale globale dell'esercente;
- e) la discriminazione del reddito di R. M. afferente la vendita al dettaglio di merci e prodotti soggetti ad imposta del 1 gennaio 1942, nel caso in cui l'esercente effettui anche la vendita all'ingrosso ad industriali o ad altri commercianti per la rivendita ovvero effettui vendite di prodotti esentati da imposta a norma della legge 19 giugno 1940, n. 762 (pane, latte, giornali) o di prodotti che assolvono l'imposta «una tantum» all'origine in base a quote fisse a norma di speciali accordi (fertilizzanti ed anticlericomici, combustibili solidi, oli minerali, carburanti e lubrificanti, ghiaccio e birra da asporto).

In armonia a quanto stabilito nel precedente art. 2 nessuna discriminazione deve essere fatta per la parte di reddito afferente la vendita al dettaglio di merci e prodotti esentati da imposta con i Regi decreti n. 53 e n. 88.

Per tutti gli altri adempimenti si richiamano le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 dell'accordo 27 dicembre 1941 XX, n. 71836.

La presentazione della denuncia è obbligatoria per tutti gli esercenti interessati, anche quando abbiano eventualmente in precedenza presentata altra denuncia a norma del richiamato art. 18 dell'accordo n. 71836; potrà presentarsi peraltro dalla esibizione di un nuovo certificato dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, prescritto dall'art. 19 dell'accordo suddetto, qualora esso risulti già allegato alla eventuale denuncia precedentemente presentata per l'anno 1942.

Art. 4. Pagamento.

In base alle denunce presentate a norma del precedente art. 3 gli Uffici del Registro provvederanno alla liquidazione del canone d'imposta dovuto dagli esercenti, prendendo nota del canone stesso sulle schede individuali degli esercenti e sui partitari e curando quanto segue:

- a) per i canoni d'imposta il cui ammontare non supera Lire 600, gli Uffici del Registro inviteranno, entro il 30 settembre 1942, gli esercenti a presentare il libretto del quale sono in possesso od a ritirare il libretto stesso, ove si tratti di nuovi abbonati, e dopo avere annotato sui libretti medesimi l'ammontare del canone dovuto per l'anno 1942, ne effettueranno la ripartizione in 12 rate mensili, cumulando con la rata di settembre le somme in meno precedentemente corrisposte od accreditando egualmente sulla rata di detto mese o su quella dei mesi successivi le eventuali somme in più pagate;
- b) per i canoni d'imposta il cui ammontare supera L. 600, entro il 30 settembre 1942, gli Uffici del Registro, dopo avere ripartito il canone dovuto in rate trimestrali, cumulando con la rata del terzo trimestre le somme eventualmente pagate in meno nei trimestri precedenti od accreditando, sempre su detta rata o su quella successiva, le eventuali maggiori somme pagate, inviteranno gli esercenti interessati a prendere visione del canone di imposta liquidato, mediante apposizione della propria firma sul relativo foglio di liquidazione, un esemplare del quale deve essere consegnato al contribuente.

Art. 3. Denunce.

Ai fini dell'applicazione del presente accordo gli esercenti interessati e cioè quelli che vendono al minuto, in qualsiasi quantità generi e prodotti esentati da imposta in virtù dei decreti-legge n. 53 e n. 88, devono presentare al competente Ufficio del registro entro il 31 agosto 1942 XX ap-

88 di cui alla lettera c) del precedente art. 1, e che debbono corrispondere il canone mediante applicazione di marche sugli appositi libretti, dovranno restituire i libretti stessi al competente Ufficio del Registro entro il 28 febbraio 1943 XXI.

All'atto della restituzione dei libretti gli uffici, in contraddittorio con l'interessato, verificano se l'ammontare delle marche applicate per l'anno in corso e per il periodo precedente, corrisponde al totale dei canoni dovuti, facendo risultare, ai fini del recupero di quanto in meno venne corrisposto (sempre quando l'esercente non provveda alla contestuale regolarizzazione), da apposito verbale di constatazione l'incorsa infrazione.

In ogni caso, a norma dell'art. 22 dell'accordo 27 dicembre 1941 XX, n. 71836, all'atto della restituzione del libretto deve essere rilasciata al contribuente apposita ricevuta.

Art. 6.

Società azionarie - Società cooperative ed enti in genere.

Le disposizioni di cui al presente accordo non trovano applicazione nei confronti delle società azionarie, società cooperative ed enti in genere che vendono anche generi dichiarati esenti dalla



imposta in forza dei decreti-legge 19 febbraio e 2 marzo 1942 XX, n. 53 e n. 88, atteso lo speciale sistema di corresponsione della imposta stabilito nei loro confronti con gli articoli 5, 6 e 7 dell'accordo 27 dicembre 1941 XX n. 71836. Le società e gli enti suddetti, in sede di presentazione della denuncia definitiva inerente alla entrata annua lorda effettivamente conseguita nell'anno 1942, si atterranno alle disposizioni di cui all'art. 6 del citato accordo, tenendo cioè presente la intervenuta esenzione dall'imposta per i generi alimentari di prima necessità di cui ai citati decreti-legge, con riguardo, ben si intende, alla data di attuazione della esenzione medesima.

Art. 7.

Venditori ambulanti.

Il presente accordo trova applicazione anche nei confronti dei venditori ambulanti di merci e prodotti soggetti ad imposta e di generi e prodotti esentati da imposta a norma dei decreti-legge 19 febbraio 1942 XX, n. 53 e 2 marzo 1942 XX, n. 88, nei cui confronti il canone d'imposta è determinato col sistema induttivo della capitalizzazione del reddito di ricchezza mobile a norma dell'art. 2 dell'accordo 27 dicembre 1941 XX, n. 71839, stipulato per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata da parte dei venditori ambulanti.

Nessun rimborso dovrà operarsi sui canoni d'imposta pagati a norma del detto accordo n. 71839 in misura fissa.

Tuttavia, per le licenze ancora da rilasciare nel corso dell'anno 1942, nei riguardi degli ambulanti che vendono esclusivamente merci e prodotti esentati da imposta ai sensi dei citati decreti-legge n. 53 e n. 88, non si fa luogo a pagamento delle quote fisse di imposta di cui all'art. 4 dell'accordo richiamato n. 71839.

Art. 8.

Il presente accordo ha vigore fino al 31 dicembre 1942 XXI. Letto ed approvato.

PROTESTI CAMBIARI

Elenco dei protesti cambiari elevati in provincia di Udine da Notai, Ufficiali giudiziari e Segretari comunali, durante il mese di luglio 1942-XX.

Dagli elenchi del Tribunale di Udine:

- Adamo Alberto, Aiello, Agoston Roland, Udine.
- Ardit Maria, Udine.
- Baccigalupo Rosa, Udine.
- Boipet Ettore, S. Nicolò di Ruda.
- Caminiti Cosimo Pietro, Udine (3 effetti).
- Chiarandini Giordano, Udine.
- Contin Arturo, Aquileia.
- Custodazzi Dante, Udine.
- Fiorino Attilio, Udine.
- Gambardella dott. Salvatore e Nobile Maria Rosaria, Udine.
- Langellotti Maria, Udine.
- Marangos Guglielmo, Villa Vicentina.
- Marinari Germano, Udine.
- Mauro Gastone, Udine.
- Montecconi Mario, Udine.
- Nadalutti Erasmo, Cividale.
- Pellarini Felice e Luciano, Udine.
- Rapuzzi Luigi, Udine.
- Rizzieri Giovanni, Codroipo.

Rizz Marcello e Rizz Aldo, Terzo di Aquileia.

- Semintendi Elvira, Udine.
- Stolfo Colombo e Stolfo Elsa, Bagnaria Arsa.
- Visentini Aristide, Lamberto e Ruggero, Latisana.

Dagli elenchi del Tribunale di Pordenone:

- Borlina Cesira, Bannia di Fiume Veneto.
- Donadel Maria in Franco, Polcenigo.
- Odorico Americo, Seguals.
- Martinis Antonio, S. Vito al Tagliamento (Carbona).
- Ruero Carmelo e Pugliesa Amelia, Pordenone.
- Vallar Egido, Spilimbergo.

Dagli elenchi del Tribunale di Tolmezzo:

- Carlevaris Valentino, Tolmezzo.
- Di Lenardo Stefano, Cave del Predil.
- Lupini Domenico, Tolmezzo.
- Massopust Giorgio, Tarvisio (11 effetti).
- Savonitti Argia, Buia.
- Zigiotti Maria, Tolmezzo (2 eff.).
- Zucchiatti Luigi, Malborghetto.

BANCA CATTOLICA DEL VENETO
 SOCIETA' ANONIMA - Capitale Sociale L. 50.000.000
 Riserve L. 5.650.000
SEDE SOCIALE e DIREZIONE GENERALE in VICENZA
 Sedi: BASSANO DEL GRAPPA - BELLUNO - MESTRE (Venezia) - PADOVA - ROVIGO - TREVISO - UDINE - VICENZA
 Filiali minori nei principali centri delle rispettive zone
 Emissione gratuita di propri assegni circolari
 Tutte le operazioni di Banca alle migliori condizioni

L'anagrafe commerciale

NUOVE ISCRIZIONI

- N. 34655 - **Barbetti Quinto** - Udine, Piazza Mercatouovo, 2 - Vendita al pubblico di carni fresche, bovine, caprine, suine e ovine.
- N. 34698 - **Borghini Beatrice** - Udine, via della Faula, 31 - Osteria.
- N. 34696 - **Bottega del libro di Daniele Tamburlini** - Udine, via Gemona, 84 - Cartoleria e libreria.
- N. 34657 - **Bulfone Giovanni** - Udine, via Cantoniera, 5 - Laboratorio marmi.
- N. 34689 - **Bullian Enrico** - Udine, via Piemonte, 43 - Latteria.
- N. 34641 - **Cattarossi Quinto** - Udine - Bar, pasticceria, gelateria di produzione propria.
- N. 34667 - **Comelli Virginia** - Udine, via Portanuova, 7 - Trattoria.
- N. 34673 - **Degano Agata** - Udine, via Grazzano, 68 - Osteria.
- N. 34639 - **Filippo Carmela** - Udine - Vendita ambulante di pesce fresco.
- N. 34638 - **Fioritti Margherita** - Udine - Esercizio osteria.
- N. 34690 - **Fontanini Bernardo** - Udine, via Duca d'Aosta, 23 - Fabbrica di sporte, spazzole, scope ed affini.
- N. 34680 - **Macuglia Attilio** - Udine, viale Vat, 40 - Autotrasporti per conto di terzi.
- N. 34697 - **Mariani Vito Michele** - Udine, via Pellicceria, 11 - Vendita maglie e mercerie in forma ambulante.
- N. 34661 - **Marzola Antonio** - Udine, via Piave, 5b - Officina meccanica.
- N. 34658 - **Radioelettromeccanica di Vit Ottorino & C.** - Udine, via Poscolle, 73 - Commercio apparecchi radio e materiale radiofonico - Macchine da cucire e materiale elettrico.
- N. 34701 - **Rossi Andrea** - Udine, viale Duodo, 14 - Commercio cavalli vivi.
- N. 34679 - **Spezzotti Edoardo** - Udine, Paderio - Tessitura di cotone e tintoria.
- N. 34651 - **Società Anonima di costruzione** - Udine - Appalti di opere pubbliche in particolare attività industriale e immobiliare in genere.
- N. 34664 - **Società in accomandita semplice A. Clerici** - Udine - Commercio e industria del legno.
- N. 34699 - **Stabile Alessandro** - Udine, via Stringher, 9 - Orologeria.
- N. 34659 - **Tonas Gemma** - Udine, via C. Ciano, 23 - Parrucchiere.
- N. 34681 - **Traghetti Elsa** - Udine, via T. Deciani - Sarta.
- N. 34635 - **Travaglini Cesare** - Udine - Impianti elettromeccanici ed edilizia.
- N. 34687 - **Vau Gio. Batta** - Udine, via Cernazai, 4 - Trebbiatrice cereali.
- N. 34674 - **Zanon Bruno** - Udine, via Aquileia, 64 - Esercizio di barbiere.
- N. 34649 - **Fratelli Cossio** - Udine - Fabbrica mobili e seramentata.
- N. 34702 - **Tea Pietro** - Artegna - Commercio ambulante di stracci in sorte.
- N. 34647 - **Giordani Angelo** - Barcis - Taglio bosco.
- N. 34646 - **Braida Achille & Fermo** - Bertiole - Officina meccanica con riparazioni.
- N. 34700 - **Beltrame Angelo Giov. Battista** - Buttrio - Commercio legna da ardere.
- N. 34645 - **Bordon Antonio** - Campolongo al Torre - Vendita legna da ardere.
- N. 34636 - **Cescutti Maria** - Cavazzo Carnico - Vendita pesce fresco.
- N. 34692 - **Parutto Federico** - Claut - Taglio boschi.
- N. 34637 - **Parutto Rosina** - Claut - Vendita manufatti legno.
- N. 34677 - **Donada Dante & Andrin Oddone** - Codroipo - falegnami e carrettieri.
- N. 34684 - **Bagatto Concetta** - Cervignano del Friuli - Trattoria.
- N. 34693 - **Mazzillis Maria** - Cordenons - Mercerie e chincaglierie.
- N. 34640 - **De Roia Carlo** - Cordenons - Ambulante di liscive e varechina.
- N. 34675 - **Marson Giovanni** - Cordenons - Ambulante di stracci, ossa e rottami di ferro.
- N. 34642 - **Degano Eugenio** - Gemona del Friuli - Trasporti collettame con auto.
- N. 34669 - **Comoretto Massimiliano** - Gemona - Trattoria.
- N. 34688 - **Canciani Vincenzo** - Grions di Povoletto, via Ziracco 57 - Trebbiatrice.
- N. 34652 - **Cornetto ing. Giuseppe** - Sede Roma - Cantiere in Forni Avoltri - Impresa costruzioni edilizie, stradali, ferroviarie e in cemento armato.
- N. 34653 - **Pitta Onella** - Latissana - Macelleria carne fresca insaccata, pollerie, selvaggina e conigli.
- N. 34644 - **Rossitto Silvio** - Latissana - Vendita di oggetti di ricambio per cicli con riparazioni.
- N. 34695 - **Sinico Virginio** - Lu-severa - Vendita legna da ardere e di castagni da destinarsi alla distillazione del tannino.
- N. 34678 - **Di Bon Luigi** - Maniago - Sferratura manici di legno.
- N. 34662 - **Bertoli Maggiorino** - Meretto di Tomba - Sarto.
- N. 34703 - **Fratelli Mainardis Arrigo & Wilson** - Pagnacco (Tavagnacco) - Alimentari, generi vari ed esercizio di osteria.
- N. 34643 - **Lestani Alice** - Palmanova - Commercio legna da ardere e carbone.
- N. 34682 - **Piani Luigi** - Palmanova - Vendita birra, vini, liquori.
- N. 34665 - **Buzzi Maria** - Pontebba, via Roma - Caffè e pasticceria.
- N. 34686 - **Facchetti Manlio** - Pordenone - Panificio e rivendita pane, specialità varie e pasta.
- N. 34691 - **Officine Savio & Figlio** - Pordenone, via Molinari, 4 - Officine di costruzione macchine e fonderia.
- N. 34676 - **Toffoletto Alberto** - Pordenone, piazza Cavour, 8 - Sartoria.
- N. 34648 - **Pascut Polibio** - Porpetto - Edilizia.
- N. 34654 - **Pulatti Giovanni** - Prata di Pordenone - Macelleria carni fresche ed insaccate.
- N. 34668 - **Ronchi Paolo** - Pravisdomini - Commercio in generi alimentari.
- N. 34683 - **Dario Gioacchino** - Rivignano - Ambulante cenci, rottami e pelli.
- N. 34634 - **Macor Sebastiano** - Rivignano - Ambulante stracci, rottami metallici e pelli coniglio.
- N. 34660 - **Del Mistro Cesare** - Sacile - Tessuti in forma ambulante.
- N. 34663 - **Pascolini Diego** - Salt di Povoletto - Macelleria e commercio bestiame.
- N. 34672 - **Dal Mas Arturo** - S. Daniele del Friuli - Coloniali, chincaglierie, materiale elettrico, oggetti di cartoleria, carni insaccate e salate. Osteria.
- N. 34671 - **Meneano Ernesto** - S. Daniele del Friuli - Trattoria.
- N. 34656 - **Diamante Giuseppe** - Sesto al Reghena - Commercio animali da cortile in forma ambulante.
- N. 34650 - **Zanon dott. Luigi** - S. Giorgio di Nogaro - Mo-

toaratura per conto di terzi.

- N. 34694 - **Zava Arrigo & C.** - Sede Treviso - Filiale in Spilimbergo - Gestione ed amministrazione della filanda per la trattura della seta.
- N. 34685 - **Guagno Giulio** - S. Vito al Tagliamento - Raccolta ossa, stracci, ferri vecchi.
- N. 34666 - **Pasqualini Silvio** - Trivignano - Generi alimentari ed osteria.
- N. 34670 - **Tuzzato Giorgio** - Sede Padova - Filiale in Trivignano Udinese - Trattura della seta.

Gli abbonamenti ferroviari oltre i cento chilometri

La competente Amministrazione ha disposto che le Stazioni ammesse al rilascio di abbonamenti possano senz'altro emettere biglietti di abbonamento ordinari per percorrere oltre i 100 km. cui il Capo X delle C. T. - esclusi quindi quelli speciali previsti dal Capo XI delle ripetute C. T. - a favore delle seguenti categorie di persone contro rilascio, da parte degli interessati, d'un certificato della competente Unione Provinciale Sindacale attestante la regolare iscrizione al Sindacato di categoria, la necessità di viaggio dell'interessato e le linee (F. S.) strettamente indispensabili: dirigenti di aziende agricole; professionisti e artisti delle varie categorie; ispettori di assicurazioni e liquidatori di danni, purchè si tratti di attività professionale (non occasionale); mediatori; artigiani; venditori ambulanti per tutti quei percorsi che sulla base della dichiarazione della Associazione sindacale risultino di abituale traffico degli interessati e indispensabili all'esercizio della loro attività.

Tasse di bollo

Arrotondamento delle frazioni di lira
Il Ministero delle Finanze, in merito a dubbi sorti circa il sistema di liquidazione della tassa di bollo su conti, fatture, ricevute, ha dato i seguenti chiarimenti con circolare 28 luglio 1942 XX n. 91552:
In seguito alla entrata in vigore del R. decreto-legge 11 maggio 1942 XX, n. 501, che, fra l'altro, ha aumentato dal 0.30 per mille a lire 0.50 per mille o frazione di 1000 lire, le tasse di bollo sulle ricevute e quietanze ordinarie, note, conti, fatture, distinte e simili d'importo superiore a L. 3000, di cui all'articolo 52 della tariffa allegata A alla legge del bollo, si è diffusa l'opinione che fosse abolito l'arrotondamento ad una lira intera delle frazioni di lira risultanti dalla applicazione della nuova aliquota.

Stato Civile di Udine

Dal 3 al 16 agosto XX

Nati	71
Morti	49
Matrimoni	23

In proposito dichiarasi che l'arrotondamento a lira intera delle frazioni di lira risultanti dall'applicazione delle aliquote della tassa di bollo è principio generale stabilito dalla vigente legge del bollo, al quale non è dato derogare, nè è stato derogato col R. decreto-legge 11 maggio 1942 XX, n. 501, contenente provvedimenti vari in materia di tasse di bollo.

Considerato peraltro che poteva esser nutrito qualche dubbio al riguardo, dato che l'art. 2 del citato Regio decreto-legge non riporta la precisa disposizione concernente il detto arrotondamento contenuta nella legge del bollo, si ammette che possa prescindersi da qualsiasi rilievo a condizione che sia integrato il pagamento della tassa dovuta entro il 31 agosto corrente.

L'integrazione potrà essere fatta da parte anche del detentore del documento mediante la applicazione delle prescritte marche, da annullare dal detentore medesimo con la scritturazione sulle stesse della data ed apposizione della firma.

Scadenze del mese

31 AGOSTO. - Termine entro il quale il contribuente che non abbia denunciato all'Ufficio Distrettuale delle Imposte le variazioni verificatesi in aumento nel biennio dei redditi di Ricchezza Mobile cat. B, può farne tardiva denuncia in esenzione di ammenda e con la soprattassa ridotta a metà.

Termine entro il quale il contribuente che abbia ommesso entro il 31 luglio di fare denuncia in aumento agli effetti dell'imposta Complementare, può farne denuncia tardiva senza ammenda e con soprattassa ridotta della metà.

Ultimo giorno per la dichiarazione delle variazioni nel numero degli avvisi soggetti al pagamento della tassa di bollo di cui all'art. 86 n. 3 della Tariffa del Bollo alleg. A.

E' tassativamente vietato riprodurre articoli de IL COMMERCIO FRIULANO senza che venga citata la fonte.
Direzione: G. Provini - P. Palmano
Rag. G. Provini - condirettore resp.
UDINE - ARTI GRAFICHE FRIULANE
Via Treppo 1 - Telef. 2-52

GIURISPRUDENZA

Reddito (concetto di) - Somme corrisposte a titolo di rimborso spese - Intassabilità - T. U. 24 agosto 1877, n. 4021, art. 1, 3, 8 e 32; Regol. 11 luglio 1907, n. 560, art. 51 e 52.
Cassazione - Sezione I. 5/5 - 30 giugno 1939.

La corresponsione di una somma di danaro a titolo di rimborso di spese non è tassabile in ricchezza mobile, perchè agli effetti di tale imposta deve considerarsi «reddito» solamente ciò che costituisce una nuova ricchezza, che sia stata prodotta da una ricchezza preesistente e che, acquistando un carattere di autonomia economica, sia a sua volta capace di produrre altra ricchezza.

Cassazione. Sez. I Pen., 31 ottobre 1941-XX: P. M. C. Cafozzo. Peste alimentari - Decreto Ministeriale 1. dicembre 1940 che ne disciplina la vendita - Immediata entrata in vigore.

Costituisce reato la violazione del Decreto Ministeriale 1. dicembre 1940 (disciplinante la vendita delle paste alimentari anche se commesso entro i quindici giorni dalla pubblicazione di tale D. M. sulla «Gazzetta Ufficiale».

(*) L'incertezza circa l'entrata in vigore dei decreti ministeriali non appare del tutto ingiustificata.

Infatti nessuna regola particolare è stabilita riguardo al tempo in cui ha inizio l'efficacia obbligatoria di queste disposizioni normative: d'altra parte, ad essi non è applicabile per analogia - data

l'evidente differenza di sostanza e di forma - la norma dettata dall'art. 1 delle pre-leggi per i decreti reali e le leggi (obbligatorie dopo il decimo quinto giorno dalla pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale»).

Si deve, perciò, ritenere che i decreti ministeriali entrino in vigore subito dopo la loro pubblicazione, a meno che negli stessi non sia contenuta l'espressa indicazione di uno speciale termine, o un termine non risulti implicitamente stabilito per la stessa natura della norma (ad esempio, se questa si riferisce ad una legge non ancora entrata in vigore).

NASTRO BIANCO

La prima culla è venuta ad allietare la casa del collega Leon Comini, attualmente al «Resto del Carlino» di Bologna, ma che i nostri lettori lo ricordano simpatico collaboratore di questo foglio.

Un vispo maschiello, cui è stato imposto il nome augurale di Sandro, costituirà, d'ora innanzi la gioia e l'orgoglio del giovane papà e della gentile mamma, dr.ssa Italia, cui inviamo i nostri rallegramenti.

L'ortopedico NICOLA BECCHI TORINO, Via Reggolo n. 8
Specialista per l'immobilizzazione dell'ERNIA

L'ERNIA

SENZA OPERAZIONE
pubblica una nuova attestazione Egregio sig. N. Becchi

sono molto soddisfatto del vostro apparecchio che durante il periodo della applicazione mi ha permesso di attendere ai miei pesanti lavori di contadino senza arrecarmi il minimo disturbo immobilizzandomi completamente l'ernia in brevissimo tempo. Smessone l'uso da un anno, può continuare a lavorare, non ha più avuto inconvenienti di sorta. Ringrazio e mi firmo

Babolin Romano
Creola di Saccolongo (Prov. Padova)
L'ortopedico sarà a:
UDINE Martedì 25 agosto
Albergo Croce di Malta
Aut. Prof. Alessandria 1-2-N 30 1334

ANNUNCI SANITARI

Prof. Dott. SILVANO MENGHETTI
Doc. della R. Università di Firenze

già in reparti chirurgici specializzati di Parigi, di Vienna e in cliniche della Germania
Casa di Cura per malattie chirurgiche sulle colline di TRICESIMO a 5 minuti dal tram per Udine - Dalle 8-12 - Telefono 12.
Endoscopia: Vie urinarie e apparato digerente.
UDINE - Via Mazzini 7. Dalle 13-16. Tel. 4

Dr. G. FALESCHINI
MEDICO CHIRURGO
SPECIALISTA
MALATTIE VENEREE e PELLE
Riceve: ore 10-12.30 15-16.30 18-20
UDINE: Vicolo Brovedan 6
Telefono 13-66
(da piazza delle Erbe a via Zanon)

CASA DI CURA PER MALATTIE DEGLI OCCHI
del Dott. T. BALDASSARRE
SPECIALISTA
Visite e consulti 11.30-12.30 15-17
UDINE - VIA DUCA D'AOSTA
(già Cussignacco) n. 5 - Tel. 360
Aut. Pief. 8775 - Udine 8 6928

CASA DI CURA Dr. F. PELIZZO
Specialista per le malattie d'ORECCHIO - NASO - GOLA
presso la Clinica Otorinolaringologica della R. Università di Firenze
Udine - Via Riva 32 - Telef. 682
dalle 9 alle 12 - dalle 14 alle 17

MALATTIE NERVOSE Dr. L. MEZZINO
già assist. Clinica neuropatologica R. Università di Napoli
Medico Ospedale Psichiatrico
UDINE - Via Voltorno, 33
Riceve ore 13-15

Prof. S. STEFANINI
Docente Clinica Pediatrica R. Università di Bologna
Primario Ospedale Civile
Specialista Malattie dei BAMBINI
Via Roma 16 - Tel. 15-63
Riceve 11-13 15-17

MALATTIE DEGLI OCCHI DIFETTI DI VISTA Prof. A. ALIQUO'-MAZZEI
Doc. della R. Università di Padova
Primario dell'Ospedale Civile
UDINE - Via N. Sauro 1 - tel. 5-27
Riceve: 11-12.30 e 15-17

Dr. ERMES FAIONI
MEDICINA GENERALE
MALATTIE REUMATICHE SCIATICHE
Ambulatorio via Rauscedo n. 1
dalle 13.30 alle 15 - Tel. 16-49

Specialista
MALATTIE DEGLI OCCHI E DIFETTI DELLA VISTA
Dr. MICHELE SONZIO
UDINE - Via Zanon 16 - tel. 12-37
Consultazioni:
tutti i giorni dalle 10-12 15-17

BANCA DEL FRIULI

Sede e Direzione Centrale: UDINE
Capitale L. 4.000.000.-; Riserve L. 10.550.000.-

FILIALI:
AVIANO - BUIA - CASARSA - CERVIGNANO DEL FRIULI - CIVIDALE DEL FRIULI - CODROIPO - CORDENONS - CORDOVADO - CORMONS - FAGAGNA - GEMONA DEL FRIULI - GORIZIA - GRADISCA D'ISONZO - GRADO - LATISSANA - MANIAGO - MOGGIO UDINESE - MONFALCONE - MONTEREALE CELLINA - MORTEGLIANO - OVARO - PALMANOVA - PALUZZA - PONTEBBA - PORDENONE - PORTOGRUARO - SACILE - S. DANIELE DEL FRIULI - S. GIORGIO DI NOGARO - S. VITO AL TAGLIAMENTO - SPILIMBERGO - TARCENTO - TARVISIO - TOLMEZZO - TORVISCOSA - TRICESIMO - VALVASONE

RECAPITI:
ARTEGNA - AZZANO X - CANEVA DI SACILE - CLAUZE' TO - FAEDIS - LIGNANO BAGNI - MEDUNO - POLCENIGO - TALMASSONS - TRAVESIO - VENZONE

ESATTORIE CONSORZIALI:
AVIANO - MEDUNO - MOGGIO UDINESE - PONTEBBA - NIMIS - OVARO - PALUZZA - PORDENONE - S. DANIELE DEL FRIULI - S. GIORGIO DI NOGARO - S. VITO AL TAGLIAMENTO - TORVISCOSA

«CONSTANTER PROGREDIATUR FORTUNA», è il motto della BANCA DEL FRIULI, che nei suoi 68 anni di vita operosa ha validamente contribuito al potenziamento economico del Friuli.